

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2360-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Tremelloni, presidente; Sallis e Santi, vicepresidenti; Bontade Margherita e Miceli, segretari; Amendola Giorgio, Arcaini, Biasutti, Bonino, Cappugi, Cavallari, Di Vittorio, Garlato, Gatto, Mancini, Matteucci, Melis, Polano, Pugliese, Russo Perez, Salizzoni, Terranova Corrado, Valandro Gigliola, Vicentini, e Colitto, relatore

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **GIAVI, ZAGARI, SIMONINI, CASTELLARIN, MATTEOTTI MATTEO, MATTEOTTI GIANCARLO, VIGORELLI, CAVINATO, ARIOSTO, SALERNO, ARATA, CORNIA**

Annunziata il 29 novembre 1951

Istituzione dell'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate

Presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Giavi è di altri illustri nostri colleghi rivela nei proponenti — di ciò bisogna ad essi dare atto — una grande ansia: fare sempre più e sempre meglio nell'interesse delle popolazioni, che tanti danni hanno sofferto a causa delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate e dell'autunno dello scorso anno. Ma tale fervido loro desiderio, che è naturalmente condiviso da tutti noi, avrà modo di realizzarsi attraverso il congegno amministrativo, di cui si auspica con la proposta di legge la costituzione?

La Commissione speciale, di cui riferisco con questa mia breve relazione il pensiero, ha ritenuto di no, donde la decisione di non passare all'esame degli articoli.

Eccone le ragioni.

La proposta di legge, annunziata il 29 novembre 1951, ricorda i disegni di legge

nn. 2328 e 2329, presentati alla Camera dei deputati dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, con i quali vennero « con opportunità sollecitudine » proposte disposizioni di favore delle zone disastrose dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951.

Ciò premesso, i proponenti sostengono essere necessario che « l'intervento dello Stato si attui, anziché per il tramite dei singoli organi dell'amministrazione », mediante altro organo, che abbia « i poteri necessari a garantire il contemporaneo ed armonico ripristino delle attività indispensabili alla resurrezione delle regioni disastrose ». Tale organo dovrebbe essere un alto commissariato per la ricostruzione delle zone colpite da alluvioni e mareggiate.

Tale alto commissariato, dotato di bilancio proprio, sarebbe posto alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio ed avreb-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

be il compito appunto di « promuovere la emanazione delle opportune provvidenze di favore delle ripetute zone e curarne la esecuzione ed il coordinamento ».

Provvederebbe alle proprie esigenze con personale dell'amministrazione statale ed avrebbe il diritto di avvalersi, occorrendo, per l'esplicazione delle sue attività, degli organi tecnici, centrali e periferici, dell'amministrazione dello Stato.

Il commissariato avrebbe vita per il periodo di tre anni, dopo di che « le attribuzioni » ad esso demandate passerebbero « ai ministeri normalmente competenti ».

Il costituendo alto commissariato avrebbe, pertanto, una fisionomia diversa da quella che hanno gli esistenti alti commissariati — quello per l'igiene e la sanità pubblica e quello per l'alimentazione — che ad essi è demandato di soprintendere in modo completo a particolari settori dell'attività statale (decreto legislativo 31 luglio 1946, n. 446 e decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838), mentre all'altro sarebbe riservata una funzione di coordinamento di attività rientranti nella competenza di diversi dicasteri. Di « coordinamento » si parla anche nell'articolo 6 della proposta.

Il nuovo organo, insomma, non avrebbe una specifica competenza per materia, dovendosi occupare di materie, che sono e restano di competenza di diversi ministeri. E la sua non sarebbe una competenza territoriale così limitata, da potersi fare di esso un organo decentrato.

Si noti, inoltre, che la proposta di legge non sottrae il costituendo nuovo organo né al sindacato preventivo della Corte dei conti, né al sindacato politico del Parlamento.

Parmi allora evidente come esso si proponga di risolvere niente altro che il problema della esecuzione di quanto in materia già disposto o che potrà essere disposto dal Parlamento.

Ma per eseguire c'è il potere governativo o esecutivo. E dire esecuzione significa anche dire coordinamento delle attività, che debbono essere eseguite.

Più volte l'esecutivo si è trovato dinanzi alla necessità di coordinare l'attività di diversi dicasteri. Ed il problema di autoorganizzazione dell'esecutivo è stato risolto con riunioni più o meno periodiche dei Ministri interessati o con la creazione di comitati interministeriali aventi poteri consultivi, come il C.I.R., e non con la creazione di organi nuovi con poteri deliberativi.

Il Governo ha riconosciuto la necessità del coordinamento delle attività dirette a recare aiuto alle zone disastrose ed ha, pertanto, incaricato un suo membro, il Sottosegretario Brusasca, di operarlo. Per quanto mi risulta, posso dire che i più grossi problemi per la chiusura delle falle sono stati già risolti ed i lavori sono già in corso. Lo stesso può dirsi per le strade. E, quanto alle bonifiche, è noto che il Presidente della Repubblica ha firmato sabato scorso un decreto, con il quale si è costituito un consorzio di secondo grado fra i 17 consorzi del Polesine, i cui comprensori sono stati sommersi dalle acque. Il Genio civile per le opere idrauliche e per la ricostruzione delle case, l'A.N.A.S. per la ricostruzione delle strade e gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura per le bonifiche hanno e nelle ore della tragedia e dopo compiuto con vero spirito di sacrificio il loro dovere verso lo Stato.

Ora, ecco, la Commissione speciale ha espresso l'avviso che la creazione di un nuovo organo potrebbe essere da essi interpretato come conseguenza di una constatazione ufficiale della loro insufficienza, e ciò è da evitare, che la loro fatica merita, invece, lode e premio.

Ma, a parte ciò, un nuovo organo, il quale dovrebbe sempre utilizzare, per necessità di cose l'attrezzatura tecnica esistente, perché una attrezzatura tecnica non si improvvisa, ed avvalersi dell'attività di funzionari, che, trovandosi, come detta la proposta di legge in esame, nella posizione di « comandati », conserverebbero sempre i loro vincoli gerarchici, donde coesistenza di responsabilità, che senza dubbio darebbero vita ad opposizioni ed a contrasti, e che dovrebbe, inoltre, essere sottoposto alla Presidenza del Consiglio, da cui dovrebbero sempre emanare i necessari provvedimenti, che dovrebbero sempre essere sottoposti al controllo della Corte dei conti, forse non semplificherebbe, ma complicherebbe le cose.

Sono queste le ragioni, per le quali pressoché unanime la Commissione speciale — pur facendo voti che il Governo renda sempre più saldo ed efficiente il coordinamento delle varie attività in atto per la soluzione del grave problema di ricostruzione delle zone disastrose — ha ritenuto di non poter dare la sua approvazione alla proposta di legge, di cui mi sono occupato.

COLITTO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate, alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio, col compito di promuovere la emanazione e curare l'esecuzione e il coordinamento delle provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

ART. 2.

Il Commissariato per la ricostruzione avrà un bilancio proprio comprensivo di tutti gli stanziamenti riflettenti provvidenze a favore delle zone di cui all'articolo precedente. Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto al trasferimento in detto bilancio dei capitoli già stanziati nei bilanci di altri Ministeri, limitatamente agli importi non ancora erogati alla data di emanazione del decreto.

ART. 3.

Il Commissariato per la ricostruzione provvede alle proprie esigenze con personale tratto dai singoli rami dell'Amministrazione interessati o tecnicamente competenti per la ricostruzione delle opere pubbliche o private poste a carico o sotto il controllo dello Stato.

Tutto il personale è nella posizione di comando nelle forme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Alto Commissariato della ricostruzione si avvale, occorrendo, degli organi tecnici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 4.

Le attribuzioni demandate con gli articoli precedenti al Commissariato della ricostruzione passeranno, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai ministeri normalmente competenti.

ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme integrative dirette a determinare la competenza territoriale del Commissariato per la ricostruzione, gli organici del personale dipendente e quant'altro eventualmente necessario per meglio assicurare il coordinamento dell'azione statale a favore delle zone alluvionate e per accelerare le procedure e decisioni, osservando come principio e criterio direttivo, nella concessione degli aiuti, di dare la precedenza alle categorie dei meno abbienti.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.